



Legge federale sulla protezione degli animali

(LPAn)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Wandfluh, Balmer, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüeggsegger, Sauter, Vontobel)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 14a Importazione a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

¹ Chi importa a titolo professionale foie gras, magret e confit di anatre e di oche nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti deve dichiararlo all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nella dichiarazione doganale. La procedura d'imposizione doganale è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sulle dogane.

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in collaborazione con l'UDSC, monitora l'evoluzione delle importazioni a titolo professionale sotto il profilo quantitativo.

³ I dipartimenti competenti presentano ogni cinque anni un rapporto al Consiglio federale e se del caso propongono misure per ridurre le importazioni a titolo professionale qualora queste non si siano ridotte.

RS

1 FF ...

2 FF ...

3 RS **455**

⁴ Il Consiglio federale adotta misure di portata limitata sulla base delle conclusioni del rapporto.

⁵ L'efficacia delle misure è valutata nel quadro del monitoraggio dell'evoluzione delle importazioni. Se del caso, le misure adottate sono inasprite al fine di ottenere una riduzione duratura delle importazioni a titolo professionale.

Minoranza (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Christ, Marti Min Li, Müller-Altarmatt, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser, Stämpfli)

Art. 14a cpv. 3

³ I dipartimenti competenti presentano ogni cinque anni un rapporto al Consiglio federale e se del caso propongono misure per ridurre le importazioni a titolo professionale qualora queste non si siano ridotte in modo significativo.

Art. 24 cpv. 1bis

^{1bis} Essa ordina mediante decisione le misure necessarie se accerta un'infrazione alle misure di cui all'articolo 14a capoverso 4. Può sequestrare, ritirare e distruggere i prodotti a spese dell'importatore.

Art. 27 **Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali**

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui agli articoli 14 e 14a. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 32 cpv. 5

L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2, la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti come anche il monitoraggio delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti secondo l'articolo 14a sono di competenza della Confederazione.

II

La legge federale del 20 giugno 2014⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Art. 12a Caratterizzazione di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

¹ Chiunque, in forma preimballata, immette sul mercato foie gras, magret o confit provenienti da oche e anatre alimentate attraverso l'alimentazione forzata nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti, deve caratterizzarli con l'indicazione «Ottenuto da oche alimentate forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente».

² Chiunque, in forma sfusa, immette sul mercato foie gras, magret o confit nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti, deve fornire tale indicazione per scritto.

Minoranza (Wandfluh, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Vontobel)

Cifra II

Stralciare

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.